


**COMUNE di CODOGNO**

*Provincia di Lodi*



**ACCORDO SUI CRITERI PER IL  
“REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI  
TECNICHE” AI SENSI DELL’ART. 113  
CODICE APPALTI**

**26 settembre 2019**

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo ai criteri per il "Regolamento incentivi funzioni tecniche" ai sensi dell'art. 113 Codice appalti ai fini della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge

il giorno 26/09 alle ore 14.30 da avuto luogo l'incontro tra:

la delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Dr. Roberto Falcione e dai Responsabili dei Servizi finanziari, Dr. ~~Francesco Bordin~~, e del Servizio organizzazione e personale, Dr.ssa Patrizia Bardi

e

la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

F.P. CGIL – UIL F.P. – CISL F.P. – C.S.A. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

nonché la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.

BONINSEGNA - RE - BRESCIANI

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo

Simona Boninsegna

X FP CGIL Bordin

Bardi

MM

Premesso:

- Che con il codice dei contratti D.Lgs 50/2016 è stata completamente rivisitata la disciplina degli incentivi legati all'espletamento di funzioni tecniche connesse sia alla realizzazione di opere pubbliche che all'acquisizione di beni, servizi e forniture, eliminando la remunerazione per le attività di progettazione interna;
- Che in particolare l'art. 113 comma 2 dispone che *"l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"*;
- Considerato pertanto che occorre definire in sede negoziale i criteri sulla base dei quali dovrà essere elaborato il Regolamento da parte dell'Amministrazione;

**le parti sottoscrivono il seguente accordo:**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO E DESTINATARI DEGLI INCENTIVI**

1. Il presente accordo ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti indipendentemente dalla procedura di affidamento seguita purché rientrante tra quelle contemplate nel D.Lgs n. 50/2016. Sono esclusi dall'incentivo gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune.
3. Il presente accordo si applica, alle funzioni tecniche svolte per appalti il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19.04.2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie
4. Nel rispetto degli altri requisiti contenuti nel presente articolo ed ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, rilevano gli appalti assoggettati agli obblighi di programmazione solo se inerenti servizi, lavori e forniture di valore pari o superiore ad €. 40.000,00 IVA esclusa, purché, per gli appalti di servizi e forniture venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
5. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che

svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.

6. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scemputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

## **Art. 2**

### **Costituzione del fondo**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo degli appalti posti a base di gara.
2. In relazione all'importo degli appalti posti a base di gara al netto dell'IVA, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

#### **a. Per Lavori Pubblici**

Importo posto a base di gara - Quota da destinare al fondo:

da Euro 40.000 fino a 250.000 euro: 2,0%  
oltre 250.000 fino a 500.000 euro: 1,8%  
oltre 500.000 euro: 1,6%

#### **b. Per Servizi e Forniture**

Importo posto a base di gara - Quota da destinare al fondo:

da Euro 40.000 fino a 100.000 euro: 1,0%  
oltre 100.000 fino a 250.000 euro: 0,8%  
oltre 250.000 euro: 0,5%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

### **Art. 3**

#### **Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ad eccezione dell'IRAP, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica, servizio e fornitura.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - c) di responsabile unico di procedimento;
  - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - f) di collaudatore statico;
  - g) di collaboratore/i dei suddetti soggetti.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Art. 4**

#### **Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato, previo parere favorevole della conferenza dei Responsabili del settore tecnico, con provvedimento formale del competente Responsabile, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

**Art. 5**  
**Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

**a. per le opere o lavori pubblici:**

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale per fasi 100%
Responsabile della programmazione	3%				3%
Responsabile del procedimento		7%	4%	10%	21%
Verificatore progettazione		8%			8%
Direzione dei lavori				30%	30%
Collaudatore / Certificatore regolare esecuzione				7%	7%
Collaboratori tecnici	2%	4%	9%	11%	26%
Collaboratori giuridico-amministrativi		1%	2%	2%	5%

**b. per servizi e forniture:**

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 30%	Fase esecuzione 65%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		8%	12%	20%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità / Certificatore regolare esecuzione			7%	7%
Collaboratori tecnici	1,0%	10%	9%	20%
Collaboratori giuridico-amministrativi	1,0%	12%	7%	20%
<b>Totale</b>				<b>100%</b>

gs





ms

2. nel caso in cui vengono individuati più collaboratori tecnici e/o amministrativi le quote di cui sopra vengono suddivise tra gli stessi collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
3. Qualora il responsabile delle funzioni tecniche e/o amministrative non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel presente regolamento per la corrispondente attività;
4. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di corresponsione dell'incentivo**


1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento con l'emissione dell'atto di collaudo o equivalente.
2. Alla liquidazione dell'incentivo provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario. Qualora lo stesso dovesse trovarsi in situazione di conflitto d'interessi provvederà il Responsabile del servizio Personale;
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo
3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 2 e incrementano la quota



del fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

La delegazione trattante di parte sindacale

F.P. – CGIL




F.P. – CISL

UIL – FPL



CSA – Regioni autonomie locali

RSU



La delegazione trattante di parte pubblica

Il Segretario generale - Presidente

